



Fornitura, in somministrazione, per 12 mesi, più opzioni di proroga, di carta in risme - formato A3 e A4 - naturale per stampanti e fotoriproduttori – RDO MEPA n..... del ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 (Codice Appalti) – e s.m.i. di cui al decreto correttivo n. 209/2024 - CODICE CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO



CONTRATTO DI APPALTO

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Rilevanza Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania (Cod. Fisc. / P. Iva 04721270876) con sede in Catania, piazza Santa Maria del Gesù 5, di seguito denominata "Committente", e rappresentata dal Legale Rappresentante p.t. dott. De Nicola Fabrizio, nato a Palermo il 26.04.1957 (Cod. Fisc. DNCFRZ57D26G27C) nella sua qualità di Commissario straordinario, giusta Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. _____, il quale agisce non in nome proprio, bensì esclusivamente in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera.

E

l'Operatore Economico _____, con sede in _____, via _____, P. Iva _____ (di seguito denominato Appaltatore) - rappresentata dal sig. _____ nato a _____ il _____ (Cod. Fisc. _____), il quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della stessa impresa, in virtù della sua carica di _____, giusta _____.

PREMESSO

- Che con Verbale di deliberazione del Direttore generale n. ____ del ____ è stata indetta la
- Che con Verbale di deliberazione del Direttore generale n. ____ del ____ è stata disposta l'aggiudicazione del lotto n. _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse ed allegati

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Capitolato Speciale che ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non allegati:

- a) Il Codice Etico di comportamento;
- b) Il Patto di integrità;
- c) La Documentazione Tecnica e l'Offerta Economica presentate;
- d) I Verbali di gara;
- e) La Cauzione definitiva;
- f) Il Capitolato speciale.

2 - Oggetto della fornitura

1. Oggetto del presente contratto è la Fornitura, in somministrazione, per 12 mesi, più opzioni di proroga, di carta in risme - formato A3 e A4 - naturale per stampanti e fotoriproduttori.

Importo fornitura € _____

Ribasso d'asta:

Oneri sicurezza:

2. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i Prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi, nella misura richiesta dall'Amministrazione contraente con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo di aggiudicazione di ciascun lotto.

3. Il corrispettivo contrattuale dovuto al Fornitore in forza degli Ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base del/ prezzo/i unitario/i offerto/i, Iva esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Speciale) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato speciale e relativi allegati.

6. I quantitativi indicati rappresentano il presumibile fabbisogno in ragione annua, hanno valore indicativo e non tassativo e non sono impegnativi, Sono stati determinati tenendo conto dei fabbisogni presunti durante tutto l'arco di durata del contratto, in ragione annuale. Tali valori, stimati e puramente indicativi, sono forniti al solo fine di consentire opportune valutazioni dei Fornitori nella formulazione dell'offerta.

I prezzi offerti si riferiscono al totale del kit o del sistema completo di ogni componente.

La fornitura dei consumabili è in somministrazione e verrà eseguita a seguito di emissione di ordinativi di fornitura sino alla concorrenza dell'importo complessivo del contratto. Non sono ammessi ordini minimi di fornitura.

E' vincolante la rispondenza delle caratteristiche del prodotto offerto alla descrizione ed alle caratteristiche tecniche minime indicate per ciascun prodotto.

Nel corso di tutta la durata del Contratto, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire il medesimo prodotto indicato nell'offerta per quanto attiene alla descrizione, alle caratteristiche tecniche, al nome commerciale e/o al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti se non autorizzati espressamente da questa Azienda Garibaldi.

La fornitura e l'importo complessivo offerto dovrà intendersi comprensiva di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, indicate nella richiesta di offerta che debbono intendersi, pertanto, come condizioni minime di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi di che trattasi che la ditta affidataria avrà l'onere di garantire, per tutta la durata contrattuale.



3 - Durata e decorrenza

- Il Contratto avrà la durata di 12 mesi (1 anno) a decorrere dalla data che verrà stabilita in sede di stipula del contratto;
- Si ritengono applicabili le seguenti opzioni:
 - Opzione del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del Nuovo Codice Appalti, ferma restando l'esecuzione dell'appalto alle condizioni originariamente previste senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;
 - “Proroga tecnica” ex. art. 120 c. 11 nell'ipotesi in cui *risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione di una nuova procedura di affidamento e, per il tempo necessario alla conclusione della stessa, si rende necessario prorogare il contratto, con l'appaltatore uscente, al fine di evitare il possibile determinarsi di situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione, dedotta nella gara, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto*”, fermo restando il rispetto della natura generale del contratto e comunque contenuta entro l'importo massimo inderogabile di €. 220.999,00 IVA esclusa;

E' da ritenersi escluso ogni tacito rinnovo.

Nel periodo di tempo di validità del Contratto (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), sarà possibile emettere Ordinativi di Fornitura.

Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi per tutta la durata del Contratto.

4 - Requisiti tecnici dei prodotti, Consegna.

Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nella richiesta di offerta, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, devono essere necessariamente possedute dai beni richiesti, a pena di esclusione dalla presente selezione o, in caso di carenze rilevate, in corso di esecuzione del contratto nella fase delle consegne, di risoluzione del Contratto .

Le prestazioni comprendono tutte le attività indicate nella richiesta di preventivo. A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, imballo, trasporto, carico e scarico, facchinaggio, consegna al Magazzino Economale aziendale, ed ogni altra prestazione accessoria alla consegna.

4.1 - Verifica di conformità

La ditta offerente dovrà possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la produzione e la commercializzazione dei prodotti offerti e, con la presentazione dell'offerta s'impegna, nel caso in cui risulti affidataria, a comunicare immediatamente all'Ente appaltante le eventuali sospensioni o revoche delle autorizzazioni di cui sopra.

Ai fini della vigilanza sulla regolare esecuzione della fornitura sono preposte le UU.OO. utilizzatrici unitamente al competente Servizio Economale aziendale.

All'atto della consegna dei prodotti, l'Amministrazione verificherà che quanto consegnato sia conforme a quanto effettivamente offerto in gara dal Fornitore che esegue la prestazione.

Nel caso di esito positivo della verifica di conformità relativamente alle forniture richieste, la data di ricezione verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura" salvo diverso accordo tra le parti.

4.2 Consegna materiale

Le consegne dei prodotti dovranno essere effettuate, entro 7 giorni dalla ricezione dell'ordine, presso il magazzino economale situato all'interno del Presidio Ospedaliero Garibaldi di Nesima – Via Palermo n. 636 - 95129 Catania, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali.

Nei casi di emergenza la ditta dovrà procedere alla consegna entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione del relativo ordine.

In caso di ritardo della consegna si applicano le penali di cui al paragrafo "Penali" del Capitolato speciale.

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna dei beni richiesti comporti delle conseguenze gravi nelle attività delle Unità Operativa, Servizi ed Uffici Amministrativi richiedenti, l'Azienda nella persona del Dirigente Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, e a mezzo di relazione successiva, si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticato, possa garantire l'immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato. Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto nel Capitolato e nel contratto.

La bolla di consegna della merce aggiudicata dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti dati:

- a) luogo di consegna della merce;
- b) protocollo e data dell'ordinativo;

L'assenza di tali dati potrà comportare il rifiuto di accettazione della merce, senza possibilità di reclamo da parte della ditta.

La verifica della merce consegnata verrà effettuata dalla Referente Responsabile del Magazzino Economale del presidio Garibaldi di Nesima.

L'esito favorevole della verifica non esonera, comunque, la ditta fornitrice della garanzia, a termini di legge, per i vizi occulti.

Qualora dalla verifica risulti che la merce consegnata non corrisponde ai requisiti prescritti in capitolato, la stessa sarà respinta e dovrà essere sostituita con altra rispondente, entro 8 giorni.

In caso di ritardo nella consegna si applicherà la penale di cui sopra.

Delle inadempienze in materia di consegne e di qualità delle merci fanno prova i processi verbali redatti a cura del Magazzino Economale aziendale.

4.3 Controllo quantitativo e qualitativo delle forniture:

Il controllo quantitativo (almeno per quanto concerne il numero di colli) sarà effettuato al momento di ogni consegna, in contraddittorio con il fornitore.

Agli effetti della fatturazione, la quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il magazzino economale destinatario della fornitura, secondo quanto indicato sugli ordinativi di acquisto e dovrà essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.

Resta inteso che, ai fini del controllo quali-quantitativo della merce, la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà l'Azienda se non come accettazione della quantità ricevuta. L'Azienda si riserva il diritto di verificare la corrispondenza quali-qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata e di comunicare successivamente le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni, per iscritto. L'accettazione delle merci da parte del personale incaricato non solleva pertanto la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in relazione ai vizi apparenti od occulti riscontrati all'atto del consumo.

I prodotti che presenteranno difetti o discordanze saranno tenuti a disposizione della Ditta fornitrice e restituiti anche se tolti dal loro imballaggio originario e la Ditta stessa dovrà provvedere alla loro sostituzione, entro 3 giorni consecutivi (esclusi i festivi) dalla comunicazione della contestazione, con materiale idoneo.

In ogni momento a cura dei competenti servizi dell'Azienda, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche proprie dei prodotti consegnati con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta aggiudicataria.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico della Ditta aggiudicataria qualora le caratteristiche rilevate risultassero difformi da quelle offerte. La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire anche in questo caso i prodotti forniti, entro 3 giorni consecutivi, (esclusi i festivi) con altri aventi i requisiti richiesti.

L'Azienda non assume in proprio alcuna responsabilità per il deperimento o la perdita della merce respinta ma non ritirata dalla Ditta aggiudicataria.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare periodicamente, nel corso della validità contrattuale, il rispetto del costo a test e degli standard di resa dichiarati dal fornitore in sede di offerta. A tal fine si procederà a riscontrare il numero di determinazioni eseguite in rapporto ai reattivi ed al materiale di consumo impiegati. Gli esiti di tale verifica verranno notificati al fornitore e verranno considerati ad ogni fine contrattuale e di controllo del fatturato.

Nel caso in cui il protrarsi del ritardo nella consegna comporti delle conseguenze gravi sulla attività sanitaria del Reparto, l'Azienda Garibaldi si riserva di procedere ad immediato acquisto presso qualsiasi altra ditta che, a prescindere dal prezzo praticabile, possa garantire la immediata consegna. Le maggiori spese sostenute saranno addebitate alla ditta inadempiente anche attraverso l'utilizzo parziale del deposito cauzionale prestato. Quanto sopra, fatto salvo il ricorso alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto nel Capitolato e nel Contratto.

5 - Organizzazione della fornitura

5.1 - Organizzazione della fornitura

Nell'ambito del contratto si identificano di seguito alcune figure/funzioni chiave.



Per il Fornitore:

Il Responsabile della Fornitura: è l'interfaccia unica verso la Struttura sanitaria beneficiaria che rappresenta a ogni effetto il Fornitore. Tale figura, dotata di adeguate competenze professionali, è responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi all'erogazione della fornitura.

Per l'Amministrazione:

Il Direttore dell'Esecuzione: è colui che sarà presente, anche eventualmente attraverso un delegato, sul luogo di consegna individuato dall'Amministrazione, per l'espletamento delle attività di verifica della fornitura e di redazione del Verbale di Verifica di conformità.

6 - Obbligazioni specifiche del fornitore

Il Fornitore si impegna a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e nel Patto di integrità e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) fornire i beni oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Capitolato speciale;
- c) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Contratto e dei singoli Ordinativi di fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nel Contratto e nella documentazione di gara;
- e) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di fornitura ricevuto;
- f) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi nei luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nella richiesta di offerta e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura;
- g) eseguire i servizi di trasporto e consegna installazione secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale;
- h) garantire, per ciascun prodotto offerto e per tutta la durata del Contratto la garanzia per:
 - i) - vizi e difetti di funzionamento (ai sensi dell'art. 1490 del c.c.);
 - j) - mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il prodotto è destinato (ai sensi dell'art. 1497 del c.c.);
- k) organizzare la fornitura secondo quanto indicato nell'offerta tecnica e disposto dal Capitolato Capitolato Speciale;

l) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto del presente Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

7 - Prestazioni e servizi connessi

Il Fornitore, unitamente alla fornitura deve prestare tutti i servizi connessi necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il/i prodotto/i aggiudicato/i.

8 - Documentazione di processo per l'esecuzione della fornitura

8.1 - Ordinativo di fornitura

L'Ordinativo di Fornitura costituisce il documento attraverso cui la struttura deputata alla gestione degli acquisti dà avvio alla fornitura e regola, unitamente al Contratto e allegati i rapporti di fornitura con il Fornitore.

L'OdF deve riportare, in maniera chiara e dettagliata, le seguenti informazioni:

1. riferimenti del Fornitore;
2. numero e tipologia prodotti;
3. l'importo totale della fornitura;
4. modalità e termini di pagamento, secondo quanto previsto al successivo paragrafo.

Resta inteso che dalla data di ricezione dell'OdF da parte del Fornitore, decorrono per il Fornitore medesimo i termini per l'esecuzione degli obblighi previsti dal presente Capitolato e dal Capitolato Tecnico.

Laddove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione all'OdF entro i termini stabiliti dal contratto e nel rispetto della capacità di consegna dichiarate dovrà, immediatamente informare per iscritto l'Amministrazione contraente, la quale sarà libera da ogni vincolo nei confronti del Fornitore, fatte salve le possibili azioni di rivalsa.

8.2 - Fatturazione e pagamenti

I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli accertati all'atto delle singole consegne presso la Farmacia di presidio.

Le fatture elettroniche verranno emesse dal Fornitore attraverso la piattaforma NSO, a verifica di conformità positiva avvenuta, dopo l'emissione del verbale di verifica di conformità contenente la data di accettazione della fornitura.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascuna fattura dovrà essere intestata e inviata all'Amministrazione contraente e contenere il riferimento:

- al Contratto;
- all'Ordine di Fornitura;
- al prezzo unitario offerto
- alla Data di Accettazione della Fornitura;

- al numero del documento di consegna.
- al conto corrente, che dovrà operare nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ove accreditare i corrispettivi previsti

La mancata osservanza di quanto sopra espresso comporterà la sospensione dei termini di pagamento ovvero la non ricezione della Fattura elettronica, senza che ciò possa essere imputato all'azienda ospedaliera.

Il corrispettivo contrattuale dovuto sarà determinato sulla base del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi connessi) indicato in Offerta economica e riportato nella Tabella di aggiudicazione del Lotto allegata al Contratto quale parte integrante e sostanziale.

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata del Contratto.

Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. È fatta salva l'ipotesi di revisione dei prezzi di cui al Disciplinare di gara e al successivo paragrafo.

Il pagamento della fornitura avverrà nei termini e con le modalità stabilite per legge a seguito di presentazione di regolare fattura entro 60 gg data registrazione fattura e previa regolare posizione. Resta inteso tuttavia che in nessun caso il fornitore potrà sospendere la fornitura per il protrarsi del ritardato pagamento.

I pagamenti sono altresì subordinati all'esito positivo del collaudo tecnico e funzionale delle apparecchiature eseguito in contraddittorio nelle modalità e termini comunicati dall'Amministrazione.

9 - Inadempienze e sanzioni.

L'irregolare svolgimento dei servizi, la non conformità dello stesso rispetto alle previsioni del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto, ovvero la violazione delle condizioni stabilite nei richiamati documenti, determina un inadempimento contrattuale.

Nell'ipotesi di ritardo e/o inadempimento e/o difformità di prestazione nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, non imputabile a questa ARNAS ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l'ARNAS applicherà al Fornitore le penali di cui all'art. 126 del D.lgs 36/2023 e s.m.i. In particolare, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare,

complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale, si applica quanto previsto al successivo articolo 5 "*Risoluzione del contratto*".

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le attività e i servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale d'Appalto e all'Offerta. In tal caso l'ARNAS applicherà al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere eseguiti in modo effettivamente conforme al presente contratto, all' Offerta e al Capitolato Speciale d'Appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le inadempienze contrattuali verranno contestate dall'Amministrazione a mezzo PEC, con assegnazione di gg. 10 come termine per le controdeduzioni. Nel caso in cui non venga assicurata l'operatività e tempestività del servizio, con conseguenti ricadute negative, in termini sanzionatori sull'Amministrazione, le sanzioni irrogate verranno sostenute dal soggetto contraente.

L'aggiudicatario, pertanto, dovrà farsi carico dei costi delle eventuali sanzioni derivanti da ritardo nella trasmissione delle dichiarazioni che devono essere inviate ai competenti uffici, oppure da errori nella determinazione e comunicazione degli importi delle imposte. L'aggiudicatario, in ogni caso, dovrà tenere indenne l'Azienda da ogni danno patrimoniale conseguente ad errori determinati dalla propria attività.

10 – Risoluzione del Contratto

La accertata violazione delle obbligazioni contrattuali costituirà causa di risoluzione del rapporto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 codice civile. In tal caso la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (art. 1458 c.c.).

Inoltre si procederà alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- Qualora fosse accertato il venir meno di uno o più requisiti generali e specifici, previsti dalla legge, per la partecipazione alla gara.
- Mancata presentazione, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, dei documenti richiesti per la stipula del contratto.
- Se nei confronti dell'aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione, ex d.lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Leggi Antimafia), ovvero sia intervenuta sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art. 122 d.lgs. n. 36/2023.
- Fornitura non conforme a quanto chiesto nella documentazione di gara (Capitolato speciale, Lettera invito etc....) contestato per un massimo di n. 3 volte nel corso dell'intero rapporto contrattuale dal RUP.
- Fornitura non conforme a quanto offerto in sede di gara.
- Per tentativo di frode.
- Quando l'aggiudicatario, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione sulla non corretta esecuzione della fornitura, non provveda ad adeguarsi alle indicazioni fornite.

- In caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.
- Qualora l'aggiudicatario violi, direttamente o per il tramite dei propri collaboratori, gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti" adottato da questa ARNAS e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda medesima.
- Al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 comma 3 DPR 252/1998, come sostituito dall'art. 92, comma 4, d. lgs. n. 159/2011 (Testo Unico Leggi Antimafia).
- Nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario sia rinviato a giudizio per favoreggiamento per reati di criminalità organizzata.
- In tutti i casi previsti dall'art. 122 d.lgs. n. 36/2023.
- In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 8, legge n. 136 /2010 (Legge Tracciabilità Flussi Finanziari).
- Nel caso in cui l'aggiudicatario violi, nei confronti dei propri dipendenti, la normativa riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro e la normativa in materia previdenziale.
- Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 95-96 del D.lgs. n. 36/2023;
- Applicazione di penali oltre la misura massima del 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

La risoluzione si verificherà di diritto, a decorrere dalla data di ricezione della dichiarazione con la quale la Amministrazione comunicherà di volersi sciogliere dal vincolo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto l'affidatario del servizio sarà tenuto a corrispondere gli eventuali e maggiori danni derivanti dalla anticipata cessazione del rapporto negoziale.

11 - Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di violazione di detti divieti, l' ARNAS Garibaldi, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto e l'ordinativo di fornitura.

La cessione del credito è regolata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e s.m.i..

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010 pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

12 - Variazioni di titolarità

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura si applicheranno le previsioni di cui all'art. 8 delle Linee Guida regionali approvate con DA 01464/11 del 2/08/2011.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare della eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita, del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare la avvenuta variazione unitamente ad indicazione della ditta che potrebbe subentrare nella fornitura al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto in uno alla dichiarazione della casa madre comprovante l'effettivo cambio di distribuzione. La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente Disciplinare nonché di conferma del prezzo unitario già praticato e previa verifiche da parte del Settore Provveditorato circa la presenza dei requisiti di capacità previsti per il lotto di riferimento.

La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto.

La indisponibilità a praticare le sopra riportate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della relativa graduatoria di merito.

Tuttavia, in alternativa e solo a discrezione della aggiudicataria, la medesima ditta aggiudicataria, per ragioni di cessazione del rapporto con la produttrice/distributrice del prodotto offerto in sede di gara, potrà chiedere di sostituire il prodotto a suo tempo offerto in sede di gara con uno di diversa marca, solo ad un prezzo inferiore, ma omologo e che, se ritenuto tale dalla Commissione Tecnica o dal UO utilizzatore, potrà essere fornito al posto di quello a suo tempo offerto consentendole, dunque, il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

13 – Direttore dell'esecuzione del contratto

12-1. Si precisa che il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), è tenuto a verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

14 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

13-1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

15 – Deposito Cauzionale Definitivo

Il Fornitore dovrà produrre il Deposito cauzionale definitivo, determinato in ragione del 5% dell'ammontare della fornitura, nelle forme e nei modi di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023. Alla garanzia definitiva si applicano le **riduzioni** previste dall'[articolo 106, comma 8 D.Lgs. 36/2023](#).

16 - Tracciabilità dei flussi

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

17 - Trattamento dei dati e nomina a responsabile esterno dei dati

17-1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

17-2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

17-3. L'Amministrazione tratta i dati relativi al Contratto e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di fornitura per la gestione del Contratto medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili.

Più specificamente, l'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

17-4. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

17-5. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.



17-6. Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Ospedaliera Garibaldi, alla quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

Il DPO (Responsabile per la protezione dei dati personali) dell'Azienda Ospedaliera Garibaldi è il dott. Morales Davide contattabile all'indirizzo e-mail: d.morales@arnasgaribaldi.it.

17-7. L'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

L'amministrazione si riserva di nominare l'operatore economico responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi delle previsioni del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

18 - Disciplina applicabile

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal Contratto, dalle previsioni del Capitolato Speciale, dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del Contratto e relativi allegati.

19 – Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del Contratto è di competenza esclusiva del Foro di Catania, anche nel caso di cessione del credito a diversa società di factoring.

20 - Spese contrattuali e di pubblicazione gara

20-1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione del Contratto ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto.

Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

20-2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

21 - Codice di comportamento e Patto di integrità

21-1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accettare:

- il "Patto di integrità" di cui alla Deliberazione n. 848 del 16/11/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti delle P.A." di cui alla Deliberazione n. 57 del 29/01/16 del Direttore Generale di questa Stazione Appaltante.

21-2. L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata dall'Amministrazione grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.



22. Norme finali di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia al disciplinare di gara, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti) come modificato dal D.lgs 209/2024, nonché alle norme generali del Codice Civile.

* * *

Letto, approvato e sottoscritto:

(Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L. n. 241/90 e s.m.i.)

La Stazione Appaltante

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania

- **Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Giammanco** **Firma Digitale**

- **L'Appaltatore** **Firma Digitale**

L'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente tutte le clausole e condizioni di cui a tutti gli articoli.....

- art. ____

-art.

- **L'Appaltatore** **Firma Digitale**